



Agenzia Liguria Lavoro

Ente strumentale della Regione Liguria

CONTRATTO D'OPERA

tra

L'Agenzia Liguria Lavoro, Ente strumentale della Regione Liguria
Via Fieschi 11G – 16121 Genova
P.IVA 03863590109, c.f. 95058950106
rappresentata dal Direttore Generale, Ing. M. G. Terrile

e

Andrea Musso – Studio grafico,
Via San Lorenzo, 23/16 – 16100 GENOVA
P.IVA 00829780105,

Premesso

- In relazione all'Avviso pubblicato il 15/05/2009, a seguito di comparazione dei Curricula pervenuti, è stato individuato l'Arch. Andrea Musso per il profilo contrassegnato con il RIF. CISO004-09;
- la sottoscrizione del presente atto è stata autorizzata dal Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro n. 62 del 26/04/2010, prot. 1277/10, per un importo lordo onnicomprensivo **euro 27.000,00 (IVA inclusa) da svolgersi entro il 31/12/2010** (codice attività 081597003 - DGR 1597/08, € 17.400,80; 081597008 – DGR1597/08, euro € 9.599,20);

SI CONVIENE

ART. 1 Oggetto del contratto

Il professionista, laureato esperto senior con maturata esperienza nel settore della progettazione grafica, si impegna a fornire supporto per la progettazione grafica e la videoimpaginazione di prodotti editoriali e web editi da Agenzia Liguria Lavoro, per l'assistenza redazionale e quella presso i fornitori in fase di pre stampa e stampa, al fine di predisporre gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi in materia di comunicazione, nonché sviluppare, attraverso l'attività di impostazione grafica, la realizzazione e diffusione di nuovi strumenti innovativi di comunicazione (istituzionale, operativa, editoriale), in forza del programma biennale previsto dalla DGR 1597/08.

Tale incarico triennale è autorizzato, per il periodo successivo rispetto all'attivazione, in conseguenza dell'avvenuta copertura finanziaria da parte di Regione Liguria per le attività già iniziate dal professionista (CISO004-09).

Qualsiasi materiale prodotto per lo svolgimento dell'incarico rimarrà di esclusiva proprietà dell'Agenzia Liguria Lavoro.

ART. 2 Modalità di esecuzione

Il Professionista svolgerà il suo incarico senza vincolo alcuno di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, fatte salve eventuali direttive necessitate da esigenze di codesta Agenzia per il miglior adempimento di quanto all'oggetto.

Eventuali spese sostenute dal professionista per la realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente contratto d'opera e debitamente documentate saranno a carico di Agenzia Liguria Lavoro, applicando in via analogica i medesimi criteri e le tariffe di rimborso vigenti per il personale dell'Agenzia.

Per quanto esplicitato nel precedente articolo 1, nonché per espressa e concorde volontà, il professionista non intende in alcun modo far parte dell'organico di codesta Agenzia, ritenendosi la sua prestazione regolamentata esclusivamente da quanto previsto nella presente lettera di incarico.

ART. 3 Durata del contratto

L'incarico di durata triennale dovrà essere svolto, **per il successivo periodo, entro il 31/12/2010**; la durata è comprensiva del tempo necessario alla partecipazione delle riunioni, alla accurata realizzazione del compito assegnato e alla produzione e consegna di un rapporto conclusivo delle attività.

ART. 4 Compenso della prestazione

Il committente si impegna a corrispondere al professionista l'importo complessivo di **euro 27.000,00 (IVA inclusa)** al lordo di ogni imposizione fiscale. Le giornate di lavoro non dovranno comunque essere inferiori a n. 80.

Le fatture dovranno essere presentate ogni tre mesi per quattro tranches e dovranno riportare i seguenti dati:

- autorizzazione alla sottoscrizione: Decreto del Direttore Generale n. 62 del 26/04/2010
- codice attività: 081597003 - DGR 1597/08, € 17.40080; 081597008 – DGR1597/08, euro € 9.599,20;

La fattura dovrà essere accompagnata dalla presentazione di una **relazione sull'andamento dell'attività svolta.**

L'importo innanzi concordato è comprensivo di tutto quanto spettante per l'incarico in oggetto; pertanto il professionista non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua risoluzione per ogni e/o qualsivoglia causa o motivo connesso alla presente.

ART. 5 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito dal presente contratto dovrà farsi riferimento alla disciplina di cui agli art. 2222 e segg. c.c., nonché alla vigente normativa fiscale e previdenziale.

Genova, li

Il prestatore
Arch. Andrea Musso

Il Direttore Generale
Ing. M.G. Terrile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il professionista espressamente accetta quanto disposto dall'art. 5.

Genova,

Il prestatore
Arch. Andrea Musso

Il Direttore Generale
Ing. M. G. Terrile

